

**Elenco Domande Non Ammesse**  
**Misura/intervento 6.2.1 III edizione - PSR Calabria 2014-2020**  
**“Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”**  
**PAL Piano di Azione Locale GELSOMINI**  
**Obiettivo Strategico OS 1. La Socialità Azione 1.2 Accoglienza e solidarietà.**  
**Promuovere la costituzione di reti e servizi per l’integrazione e l’inclusione**

DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE
44250027966	90044120807	ASD CLUB HORSES RIVIERA DEI GELSOMINI	<p>Il proponente non rientra in alcuna delle tipologie di soggetti ammissibili, dal bando, alla presentazione della domanda, configurandosi come ASD, associazione che cura la gestione di una attività sportiva, praticata in forma dilettantistica. L'impianto legislativo in materia indica chiaramente che un soggetto con tali caratteristiche non può essere considerato impresa, essendo requisito essenziale di questa lo svolgere attività economica o commerciale.</p> <p>Ciononostante, un'associazione, pur trattandosi di soggetto nato per finalità diverse, potrebbe acquisire lo status di impresa e molti casi del genere esistono. Secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, se un'associazione intende esercitare un'attività commerciale, deve dichiararlo all'Agenzia delle Entrate, dotarsi oltre che del codice fiscale, anche del numero di Partita Iva, assolvere l'obbligo di denuncia al REA o di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza.</p> <p>Non è in contraddizione il fatto che talune associazioni, pur prive di tali requisiti, svolgano ugualmente un'attività; ma questa è da considerarsi “istituzionale”, ovvero in grado di dare luogo a entrate/uscite strettamente legate alla finalità sociale dell'associazione, in contrapposizione con la seconda tipologia possibile, quella “economica o commerciale”, che da luogo, invece, a entrate/uscite non pienamente attinenti alla finalità sociale. È la prima tipologia di attività che può essere svolta senza partita IVA e senza iscrizione CCIAA, ma che non si configura come commerciale e di conseguenza non consente all'associazione di qualificarsi come impresa.</p> <p>Il proponente, al momento della domanda, non rispettava gli obblighi amministrativi sopra indicati, per poter svolgere l'attività economica o commerciale e quindi non in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. In particolare, dalle verifiche espletate, si è potuto apprendere che il numero riportato in domanda non è di partita IVA, ma di codice fiscale. Nell'istanza di riesame si dichiara, in effetti, la volontà di aprire partita IVA, di fatto autodenunciando l'assenza del requisito fondamentale per l'ammissibilità.</p> <p>Per quanto esposto, non introducendo l'istanza di riesame elementi utili alla revisione del giudizio, si conferma l'inammissibilità della domanda</p>